

STUDIO LEGALE
Avvocato Chiara Pagotto
 Viale della Repubblica, 193/I
 31100 Treviso (TV)
 C.F. PGTCHR77T62L407P
 Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

TRIBUNALE DI TREVISO

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
 DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER E SS. L. 3/2012**

Nell'interesse di

Lagnena Giuseppe¹, C.F. LGNGPP78M06F839E, nato a Napoli (NA) il 06/08/1978 e residente in 31051 Follina (TV), Via della Pace, 9, rappresentato e assistito, giusta la procura alle liti allegata al presente atto (all. a), dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in 31100 Treviso (TV), Viale della Repubblica, 193/I, avente i seguenti recapiti tel. 0422/433216 e fax 0422/214086, e-mail cpagotto@studioavvocatopagotto.it, pec chiarapagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it, che si indicano per le comunicazioni e notificazioni di legge,

- ricorrente -

***** ** *

I. Premesse	pag. 1
II. Storico	pag. 2
III. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento	pag. 4
IV. Il passivo patrimoniale	pag. 4
V. L'attivo patrimoniale	pag. 6
VI. Spese per il sostentamento della famiglia	pag. 8

I. Premesse

- A mezzo dell'istanza di nomina del Gestore della Crisi da insovraindebitamento, ai sensi della L. 3/2012, del 24/01/2020, depositata presso L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba (*breviter* anche solo "OCC") (cfr. doc. 1 del Gestore), il sig. Lagnena Giuseppe rappresentava la propria situazione di grave crisi economica e finanziaria, comprovata dalle inadempienze alle obbligazioni assunte, sia quale titolare firmatario dell'omonima ditta individuale, corrente in 80141 Napoli (NA), Via Ferrante Loffredo, 27, P.IVA 04799901212, cancellata dal Registro delle Imprese in data 27/03/2017 (cfr. doc. 5 del Gestore), sia personalmente, come diremo appresso;

¹ Carta identità e codice fiscale del ricorrente



- a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile del ricorrente, l'OCC, nella persona del suo Referente, dott.ssa Valeria Castagna, nominava Gestore della Crisi da sovraindebitamento (*breviter* anche solo "Gestore") la dott.ssa Chiara Pegoraro, la quale accattava l'incarico;
 - consegnata al Gestore la documentazione necessaria per istruire la pratica, in data 05/03/2021 lo scrivente difensore inviava al professionista incaricato formale richiesta di redigere la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, L. 3/2012, dando indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 14 *ter*, commi 4 e 5, della citata legge²;
 - la relazione particolareggiata veniva consegnata dal Gestore della Crisi in data 05/03/2021³;
 - il ricorrente non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura *de qua* e, in particolare, dichiara di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, né di aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge (cfr. doc. 7 del Gestore);
 - il ricorrente dichiara di non aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura (cfr. doc. 8 del Gestore);
 - non risultano, inoltre, levate di protesto a carico del ricorrente, come emerge dalla relativa visura al PRA estratta in data 03/08/2020 (cfr. doc. 20 del Gestore);
 - non risultano nemmeno iscrizioni presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, come da certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del 12/09/2018⁴.
- Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue.

II. Storico

§ Stato di famiglia e attività lavorative del ricorrente

Il ricorrente, già residente in Godega di Sant'Urbano (TV), in Via Palù n. 14/3, insieme alla moglie
 , nata a Napoli il 12/05/1986, ed ai due figli minori

si è da poco più d'un mese trasferito a Follina (TV) in Via della Pace n. 9⁵, presso una nuova abitazione condotta in locazione (cfr. doc. 38 del Gestore).

Prima di trasferirsi in Veneto il ricorrente viveva in Campania, dove, più precisamente a Napoli, nell'anno 2004 apriva l'omonima ditta individuale, su menzionata, corrente sotto l'insegna "Panificio Raffaele di Lagnena G." avente ad oggetto, per l'appunto, l'attività di panificio e, dal 12/10/2008, anche il commercio al minuto di prodotti alimentari confezionati e non. L'impresa giungeva ad avere in forza cinque dipendenti, tra i quali anche la moglie del ricorrente, che si costituiva garante dei debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa dal marito. Purtroppo, a

² Pec di richiesta relazione particolareggiata ed avvertimenti *ex art. 14 ter* L. 3/2012

³ Relazione particolareggiata del Gestore con n. 60 documenti allegati

⁴ Certificato carichi pendenti e casellario giudiziale Procura della Repubblica di Avellino

⁵ Autocertificazione di residenza e stato famiglia



causa di sopraggiunte difficoltà finanziarie, il ricorrente era costretto a chiudere il panificio nel 2016, cancellando così la ditta individuale dal Registro delle Imprese (27/03/2017).

Frattanto, la coppia si trasferiva nei pressi di Avellino sicché, in data 03/03/2017, la moglie del sig. Lagnena avviava a Serino (AV), in Sala Fontanelle n. 2, una propria attività imprenditoriale in forma di ditta individuale, ossia il "Panificio Don Peppe & Donna Rosa di Ciabatta Rosa"⁶, assumendo il marito quale addetto/dipendente. Anche detta attività, purtroppo, registrava un *trend* negativo e, pertanto, veniva presto chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese (13/11/2018).

Stanti i fallimenti imprenditoriali, il sig. Lagnena decideva di cercare lavoro al Nord e, subito, già nel mese di dicembre dell'anno 2018, reperiva un'occupazione presso la società Friul Intagli Industries s.p.a. di Prata di Pordenone (PN) con un contratto a termine da dicembre 2018 a maggio 2019 – ragion per cui la famiglia si trasferiva a Portobuffolè (TV).

Terminato il contratto, il ricorrente, da giugno 2019, passava in forze della società Sipa s.p.a. di Vittorio Veneto (TV), presso cui tuttora lavora come operaio metalmeccanico (cfr. doc. 6 del Gestore).

§ Origine e causa dei debiti

Il sig. Lagnena consegnava una breve relazione sulle cause che lo portavano a trovarsi nell'attuale situazione di sovra indebitamento (cfr. doc. 10 del Gestore).

In sintesi, i debiti sono riconducibili ai mancati guadagni e al *trend* negativo registratosi nell'esercizio dell'attività d'impresa, costituita nello specifico dal panificio, intrapresa nel 2004, che portava il sig. Lagnena a contrarre obbligazioni verso i fornitori, l'Erario e le banche/finanziarie, che lo stesso non è più riuscito ad affrontare proprio a causa di un calo delle vendite, unito all'aumento del costo delle materie prime nonché alla necessità di adeguare l'attività di impresa all'evolversi della normativa di settore.

Per l'esatta quantificazione dei debiti si richiama l'allegato delle passività predisposto dal ricorrente e depositato unitamente all'istanza di nomina del Gestore della Crisi avanti all'OCC competente, nonché la ricostruzione operata dal professionista incaricato, dott.ssa C. Pegoraro.

Con l'andare degli anni, malgrado l'assunzione di vari dipendenti, l'andamento economico-finanziario dell'attività di impresa non migliorava, tanto che il ricorrente non era in condizioni di corrispondere gli stipendi al personale e di versare i contributi, accumulando debiti verso i dipendenti e verso l'Erario.

A ciò si aggiungevano il debito verso le banche e le società finanziarie.

Il sig. Lagnena, frattanto, acquistava in data 13/08/2008 la piena proprietà di un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito in Arzano (NA), loc. Selvitella, in Via Atellana n. 25 (cfr. doc. 21 del Gestore), sottoscrivendo all'uopo, in pari data, con Deutsche Bank Mutui s.p.a. un contratto di

⁶ Visura camerale ditta Panificio Don Peppe & Donna Rosa di Ciabatta Rosa



mutuo garantito da ipoteca di primo grado per l'erogazione della complessiva somma di Euro 256.000,00⁷.

A causa delle sopraggiunte difficoltà finanziarie, il ricorrente non era più in grado di onorare il debito con l'istituto di credito.

Si rileva sin d'ora che il predetto immobile, sito in Arzano, veniva locato a terzi (cfr. doc. 26 del Gestore).

Il ricorrente iniziava così, a fronte delle menzionate difficoltà, a ricevere anche la notifica di una serie di cartelle esattoriali da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche a fronte del mancato versamento di imposte/contributi, come risulta da certificazione dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 44 del Gestore) e dalla lista degli estratti di ruolo di Agenzia Entrate – Riscossione (cfr. doc. 43 del Gestore).

Si segnala che, all'atto di liberazione dei locali ove era esercitata l'attività di impresa, veniva smarrita la documentazione contabile relativa agli anni dal 2007 al 2016, come da denuncia del 28/08/2017 sporta dal sig. Lagnena presso la Stazione di Serino dei Carabinieri (cfr. doc. 11 del Gestore).

III. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo, la situazione patrimoniale del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni accertate e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiervi.

Dai dati emersi ed illustrati, si può agevolmente rilevare che il sig. Lagnena non solo versi in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trovi anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dell'esposizione debitoria ed il suo patrimonio prontamente liquidabile, quest'ultimo costituito dalla quota mensile dei redditi, determinata dal proprio stipendio e dalla rendita derivante dalla locazione dell'immobile di Arzano (NA), detratte le spese per il sostentamento della famiglia.

IV. Il passivo patrimoniale

Per comodità del Giudicante, si offre quivi appresso uno schematico riepilogo, ove vengono menzionati tutti i creditori che constano sussistere al ricorrente:

BANCHE

- Deutsche Bank Mutui s.p.a.	€ 247.096,55
- Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem	€ 85,00

SOCIETA' FINANZIARIE

- IFL Finanziaria s.p.a.	€ 13.594,00
- Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem	€ 15.000,00

⁷ Contratto di mutuo garantito da ipoteca del 13/08/2008 con Deutsche Bank s.p.a.



- Agos Ducato s.p.a., ceduto a Nebula SPE s.r.l.	€ 5.872,26
- Mercedes-Benz Financial Services Italia s.p.a., ceduto a Cherry 106 s.p.a.	€ 17.839,63
- Fidelity s.p.a.	€ 2.337,73
- F.C.A. Bank s.p.a.	€ 1.000,00
ENTI PUBBLICI	
- Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 51.435,31
- Agenzia delle Entrate	€ 33.424,56
- Comune di Napoli	€ 10.596,00
- Comune di Arzano	€ 1.034,00
- Regione Campania	€ 213,07
FORNITORI/UTENZE	
- I.M.D. s.r.l.	€ 15.688,62
- Roberto Rossi Molino s.p.a.	€ 6.200,00
- Molino laquone s.p.a.	€ 9.360,00
- Cereali Sud s.r.l.	€ 4.500,00
- C.I.M. Colella Industria Molitoria s.r.l.	€ 20.789,60
- ENI s.p.a.	€ 15.000,00
- ENEL Energia s.p.a.	€ 3.794,50
- Servizio Nazionale s.p.a.	€ 438,89
- Hera s.p.a.	€ 507,66
- Carrino s.a.s.	€ 1.000,00
- Studio Terminio s.r.l. (affiliato Tecnocasa Tecnostudio s.r.l.s.)	€ 5.600,00
- avv. Umberto D’Aragona	€ 3.995,07
- Allianz s.p.a.	€ 3.995,07
- avv. Francesco Paolo Russo	€ 2.918,24
- Telecom Italia	da accertare
- Sienergia	da accertare
EX DIPENDENTI DITTA INDIVIDUALE	
- Guadiero Pasquale	€ 60.214,15
- Greco Carmine	€ 14.510,56
- Pagano Pasquale	€ 5.521,76
- Baabou Abderraouf	€ 6.107,41
- Grimaldi Francesco	€ 4.169,52
- Caputo Concetta	€ 24.232,68
- Corsetti Carmine	da accertare
- Iacobitti Gennaro	da accertare
- Castaldo Salvatore	da accertare



- Esposito Giuseppe da accertare
 - Carriello Giuseppe da accertare

Quanto alle esposizioni debitorie verso gli ex dipendenti, si dà atto che il ricorrente ha indicato le sole somme dovute e non versate ai predetti in busta paga, ad eccezione delle posizioni dei sig.ri Caputo Concetta (definita con sentenza) e Gaudiero Pasquale, il quale ha promosso avanti il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, procedimento ex art. 414 c.p.c. per l'accertamento della propria pretesa creditoria verso il sig. Lagnena, non costituitosi nella citata causa - procedimento tuttora pendente sicché l'importo sopra indicato afferisce alla richiesta formulata dall'ex dipendente.

*

Alla luce di quanto specificato supra, l'ammontare stimato dei debiti del ricorrente ammonta, ad oggi, alla complessiva somma di euro 608.071,84.

Si richiama la documentazione dimessa dal Gestore, con particolare riferimento alle risultanze della Banca d'Italia con rilevazione di novembre 2019 (cfr. doc. 18 del Gestore) e del CRIF (cfr. doc. 14 del Gestore), nonché la dichiarazione risalente al 20/02/2020 a firma del sig. Lagnena, con cui questi attesta di avere venduto, a seguito della cessazione dell'attività, tutte le attrezzature ed i veicoli connessi alla predetta attività per fronteggiare parte dei debiti e le spese di sostentamento della famiglia, in attesa della sua rioccupazione e di non avere effettuato nessun tipo di frode nei riguardi dei creditori (cfr. doc. 8 del Gestore).

V. L'attivo patrimoniale

L'attivo in capo al sig. Lagnena risulta costituito dai seguenti beni:

BENI IMMOBILI

Come risulta dalle visure e ispezioni ipotecarie dimesse nella relazione particolareggiata del Gestore, il ricorrente è proprietario per l'intero di un bene immobile in Arzano (NA), in Via Atellana, 25, p. 6, int. 24 scala L, individuato al Catasto Fabbricati del citato Comune, Fig. 3, Part. 277, Sub. 25, Cat. A/2, Cl. 5, Cons. 6 vani, Sup. Cat. 133 mq totali, Rend. Cat. Euro 371,85 – **immobile che risulta sottoposto ad esecuzione forzata avanti il Tribunale di Napoli promossa dalla Deutsche Bank Mutui s.p.a. di Milano, che sul predetto bene ha iscritto ipoteca volontaria a fronte della compravendita del 13/03/2008 e, successivamente, ha trascritto il pignoramento immobiliare (n. RGE 44/2019 avanti il Tribunale di Napoli Nord).**

Il predetto immobile, prima di essere sottoposto ad esecuzione, è stato locato in data 18/11/2016 alla sig.ra _____, a fronte di un canone di locazione di euro 500,00 mensili, come risulta da documento già dimesso.

È volontà del sig. Lagnena, vista la presente domanda, destinare il ricavato della liquidazione del cespite immobiliare alla propria massa creditoria.

Si produce all'uopo la perizia asseverata a firma dell'ing. Vincenzo Andolfo di Volla (NA) del 17/06/2020 che, ha stimato il bene in euro 137.166,68 (cfr. doc. 22 del Gestore).



CANONI DI LOCAZIONE

Come detto, essendo l'immobile del sig. Lagnena allo stato locato, i relativi canoni di locazione, pari a mensili euro 500,00, saranno devoluti alla procedura di liquidazione fintanto che il bene non sarà venduto dato che, con la vendita del cespite, l'intero ricavato verrà devoluto alla massa creditoria. In ogni caso, sono fatte salve eventuali diverse determinazioni del Liquidatore al riguardo.

BENI MOBILI REGISTRATI

Il ricorrente risulta proprietario dell'autovettura Ford Ka tg. CH028XM immatricolata nel 2003. Il sig. Lagnena, tuttavia, risulta al PRA ancora intestatario dell'autovettura tg. AL845JS immatricolata nel 1996, che è stata venduta il 03/11/2005 alla sig.ra _____, come da atto di compravendita autenticato dal Notaio M.M. Di Addea. Da verifiche effettuate dal ricorrente, consta che del predetto automezzo non sia stata trascritta relativa cessione.

Stante la necessità di utilizzo della autovettura di cui sopra per gli spostamenti quotidiani per esigenze lavorative e familiari e considerato altresì il presumibile esiguo valore del mezzo, siccome ottenibile dalla liquidazione del bene all'esito di una procedura competitiva, il sig. Lagnena insta affinché l'autovettura citata sia lasciata nella sua disponibilità, come peraltro condiviso dallo stesso Gestore.

Diversamente, a carico della procedura graverebbero i costi dei mezzi pubblici, tutt'altro che irrisori considerata la tratta abitazione (Follina) – luogo di lavoro (Vittorio Veneto).

BENI MOBILI

Il sig. Lagnena, quali unici ulteriori beni, possiede, oltre ai propri effetti personali, taluni degli arredi siti nell'immobile ove vive con la famiglia, come da dettagliato elenco dei suddetti beni con relativa documentazione fotografica (cfr. doc. 30 del Gestore).

La stima che prudenzialmente può essere resa sul valore di mercato dei citati beni si attesta nell'ordine di euro 2.000,00/3.000,00, tenuto conto della vetustà degli arredi e del fatto che non si tratta di beni di pregio.

Il ricorrente, tuttavia, chiede che i predetti beni siano lasciati nella disponibilità della famiglia trattandosi di beni necessari per il vivere quotidiano.

CONTI CORRENTI

Il sig. Lagnena è intestatario del conto BancoPosta n. _____ acceso presso Poste Italiane s.p.a., il cui saldo disponibile, alla data del 31/12/2020, ammonta ad euro 720,88, come risulta da relativi estratti conto dimessi dal Gestore nella propria relazione (cfr. doc. 31 del Gestore).

Nel citato conto corrente confluisce lo stipendio del ricorrente.

CREDITI VERSO TERZI

Si rappresenta che il sig. Lagnena vanta un credito nei confronti del sig. Gaetano Gaudiero, in forza di accordo transattivo del 12/01/2016, di euro 10.122,53.



Il ricorrente, inoltre, vanta anche un credito nei confronti di Simbad s.r.l., per il mancato pagamento di forniture di prodotti di panificio, come risulta dal decreto ingiuntivo n. 1495/2015, emesso dal Tribunale di Napoli e divenuto esecutivo per mancata opposizione (R.G. n. 5959/2015), per complessivi euro 16.439,60, oltre interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria, oltre rimborso, IVA e CPA come per legge.

Si dà altresì atto che il ricorrente consta essere creditore della Ennor s.a.s., corrente in 80139 Napoli, Via Alessandro Poerio, sempre a fronte del mancato pagamento di forniture/fatture per circa euro 3.000,00. Nei confronti della citata società il ricorrente inviava, invano, delle diffide ad adempiere senza, tuttavia, intraprendere, stanti le sopraggiunte difficoltà economiche, azioni giudiziarie.

STIPENDIO-INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Il ricorrente è attualmente occupato, dal 05/06/2019, con contratto a tempo indeterminato, presso la Sipa s.p.a. di Vittorio Veneto (TV), dove lavora come operaio metalmeccanico, inquadramento livello 4, con retribuzione mensile netta media di euro 1.757,00, benché il ricorrente riesca ad arrotondare, proprio per far fronte ai bisogni della famiglia, grazie a qualche ora di straordinario ed agli assegni familiari, come risulta dalle allegate buste paga, sicché l'importo mensile raggiunto a titolo di retribuzione ammonta all'incirca ad euro 2.200,00.

Per le certificazioni uniche, nonché per le dichiarazioni dei redditi si richiama la documentazione prodotta nella relazione particolareggiata del professionista (cfr. doc. 36 del Gestore).

Grazie all'attuale impiego, vi è la concreta possibilità per il ricorrente di provvedere *ex se* al mantenimento proprio e della famiglia, destinando altresì l'eventuale eccedenza al ceto creditorio.

*

Si rappresenta all'On.le Tribunale adito che l'attivo patrimoniale è, dunque, costituito dal patrimonio prontamente liquidabile dato dall'immobile di Arzano, pari ad euro 137.166,68, nonché dai redditi mensili disponibili per complessivi euro 2.700,00 (stipendio e proventi della locazione).

VI. Spese per il sostentamento della famiglia

Il sostentamento della famiglia del sig. Lagnena è garantito unicamente dall'impiego lavorativo del ricorrente, atteso che la moglie, a seguito del trasferimento, non ha più esercitato attività lavorativa occupandosi dei due figli, che risultano tutti a carico del capofamiglia.



Come da elenco spese consegnato al Gestore della Crisi e riepilogato a pag. 20 della relazione particolareggiata del professionista, cui si rimanda, la famiglia necessita di **euro 2.390,00** per il proprio sostentamento.

Per rappresentare l'essenzialità del fabbisogno di vita della famiglia del ricorrente, si consideri che l'indice ISTAT 2019 riferito alla spesa mediana mensile per un nucleo familiare composto da 4 persone è pari ad euro 2.876,34, mentre quello ISTAT 2019 di soglia di povertà assoluta, sempre con riferimento al medesimo nucleo familiare in un Comune con meno di 50.000 abitanti, è di euro 1.583,08, conseguentemente si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia confermare l'importo mensile di cui avanti detto a titolo di spese necessarie per il sostentamento della famiglia.

* * *

Alla luce di quanto detto, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria i propri beni, come sopra rappresentati, detratto quanto necessario per il proprio sostentamento. Tutto ciò premesso il ricorrente, sig. Lagnena Giuseppe, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'III.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinqies* L. 3/2012, di:

In via principale:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* legge 3/2012 e ss.mm.ii.;
- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b), L. 3/2012 (anche mediante richiesta di integrazione documentale), tenuto conto del fabbisogno di euro 2.390,00 mensili;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942 (preferibilmente nella persona della dott.ssa Chiara Pegoraro, già Gestore della Crisi) disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 *undecies*, comma 5, lett. b), L. 3/2012.



Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U. in misura pari ad Euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 05/03/2021

Avv. Chiara Pagotto

